

**ECC.MO TAR PUGLIA – SEZ. BARI**

**RICORSO**

Per: la Prof.ssa **Monia Alfieri**, nata a Taranto il 12.06.1990 (C.F. LFRMNO90H52L049S),  
rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto **dall'Avv. Massimo Vernola**  
(C.F.VRNMSM65R23A662Q) con studio in Bari alla via Dante n.97 (fax 0805211348) e domicilio  
digitale eletto presso il seguente indirizzo PEC [vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it) dove  
dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni,

**- Ricorrente -**

**Contro**

**Il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia**, in persona del  
suo legale rappresentante pro tempore (difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Bari),

**- Resistente—**

**e nei confronti di**

**Prof. Luigi D'Oria,**

**- controinteressato -**

**Per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione delle misure cautelari più opportune,**

- della Graduatoria generale definitiva di merito approvata con Decreto nr. 34153 del 09.08.2022  
dell'USR Puglia della procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero dell'Istruzione  
con D.D.G. 1081 del 06.05.2022 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola  
secondaria di primo e secondo grado su posto comune per la classe di concorso A049 - Scienze  
Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado per la Regione Puglia per n.37 posti, nella  
parte in cui alla Prof.ssa Alfieri è stato assegnato un punteggio complessivo di n.70,75, con  
attribuzione nello specifico di soli n.3,75 punti per il titolo di studio Laurea Magistrale, nonché di  
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto e degli eventuali  
atti successivi della procedura concorsuale ove lesivi della posizione della ricorrente e degli  
eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi ed ove occorra degli eventuali provvedimenti di  
assunzione sempre nei limiti dell'interesse della ricorrente,

**nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio**

- serbato dall'USR Puglia sulle istanze del 10.08.2022 e del 12.08.2022 trasmesse via pec dalla ricorrente di richiesta di rettifica e/o modifica in autotutela del punteggio per il titolo di studio Laurea Magistrale della Prof.ssa Alfieri Monia nell'ambito della suddetta procedura concorsuale con attribuzione del punteggio esatto di n.12,50 punti in base alle previsioni del Bando e di applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio,

**e per l'effetto accertare il diritto**

- della ricorrente a vedersi riconoscere il punteggio massimo di n.12,50 punti per il titolo di studio Laurea Magistrale con voto 110 e lode e la conseguente modifica in parte qua la graduatoria approvata in data 09.08.2022 ed ogni ulteriore atto ad esso presupposto, collegato e/o connesso, con attribuzione all'odierna ricorrente dell'ulteriore punteggio cui la medesima ha diritto in virtù dei titoli indicati ma omessi nella loro valutazione esatta del voto di laurea e, per l'effetto, riconosciutogli il punteggio complessivo di n.79,50 come esplicitato in ricorso, dichiararla vincitrice nella posizione n. 12 o in quella diversa che comunque risulterà di giustizia.

\* \* \* \* \*

**FATTO:**

- 1) La ricorrente avendone i requisiti ha partecipato in qualità di candidata alla procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero dell'Istruzione con D.D.G. 1081 del 06.05.2022 (**Al.n.3**) per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune per la classe di concorso A049 - Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado per la Regione Puglia per n.37 posti.
- 2) Nei termini dell'Avviso la ricorrente ha inviato telematicamente utilizzando il portale online la propria domanda (**All.n.4**), indicando anche tutti i titoli posseduti.
- 3) L'USR Puglia con Decreto nr. 34153 del 09.08.2021 ha approvato la graduatoria generale definitiva di merito del concorso in oggetto per la classe di concorso A049 (**All.n.2**) e la Prof.ssa

Alfieri ha così appreso di aver ottenuto un punteggio complessivo di n.70,75, con attribuzione nello specifico di soli n.3,75 punti per il titolo di studio. Di conseguenza la ricorrente non rientrava tra i primi n.37 candidati proclamati vincitori.

4) In realtà la Prof.ssa Alfieri essendo in possesso della Laurea Magistrale nuovo ordinamento in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara" con il massimo dei voti (110) e la lode, come da attestato di laurea che si allega (**all.n.5**), avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento del punteggio massimo per tale titolo pari a punti n.12,50 come previsto nell'allegato B del Bando al punto A.1.1. e nell'allegato B del D.M. n.326 del 09.11.2021 (All.n.3 bis).

5) Purtroppo per un mero errore dovuto alla difficoltà di utilizzo del sistema di compilazione on line della domanda, il cui menù a tendina per tale voce era poco chiaro e rendeva difficile l'individuazione dell'esatta modalità di inserimento del punteggio del voto di laurea, calcolato secondo il citato Allegato B, la candidata ha inserito la Laurea Magistrale ma ha visto automaticamente inserita per errore nella sua domanda la dichiarazione di avvalersi del punteggio base minimo di punti 3,75 previsto solo *"qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici"*.

6) Trattasi palesemente di un refuso che ha visto ingiustamente decurtare il punteggio complessivo della mia cliente ad appena punti 3,75, a fronte del possesso indiscutibile di un titolo di studio con il voto massimo di 110 e lode, equiparabile al punteggio massimo di 12,50 punti.

7) Con tale esatto punteggio la ricorrente avrebbe ottenuto punti n. 79,50, collocandosi così addirittura nella posizione n.12 in graduatoria, quindi tra i vincitori. Pertanto trattandosi solo di un problema di natura informatica legato alla complicata compilazione telematica della domanda, nonché frutto di un equivoco ed errore in assoluta buona fede nell'utilizzo per tale campo del menù a tendina che non consentiva l'esatto inserimento del punteggio e/o individuazione della voce da flaggare, si deve ritenere l'errore scusabile.

**8)** Di conseguenza la ricorrente ha inviato a propria firma a mezzo pec in data 10.08.2022 una istanza di richiesta di rettifica del punteggio, chiarendo l'errore e allegando il diploma di laurea **(all.n.6)**.

**9)** Successivamente la Prof.ssa Alfieri ha inoltrato a mezzo del sottoscritto difensore via pec in data 12.08.2022 **(All.n.7)** una ulteriore istanza di rettifica del punteggio chiedendo anche l'applicazione del soccorso istruttorio, ma non ha ricevuto ad oggi alcuna risposta, così come anche un successivo sollecito pec del 31.08.2022 **(All.n.8)** è rimasto silente e né tantomeno la graduatoria è stata modificata., formandosi così un silenzio-inadempimento della P.A.;

**10)** Si precisa, infine, in punto di fatto che poiché per il suddetto concorso straordinario non è previsto lo scorrimento della graduatoria, rispetto ai n.37 candidati proclamati vincitori con la graduatoria definitiva vi sono state ben due rinunce dei candidati Campese Alessio e Ladisa Gianluca, e quindi ad oggi vi sono ancora due posti non assegnati per tale classe di concorso rispetto ai n.37 previsti stabili nel Bando. Ciò significa che il riconoscimento dell'esatto punteggio alla ricorrente ed il suo inserimento nella giusta posizione in graduatoria tra i vincitori non arreherebbe alcun danno e/o pregiudizio e/o ripercussione sugli altri candidati attualmente dichiarati vincitori.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso ritenendo sussistente in capo alla P.A. l'obbligo di provvedere in relazione all'istanza di rettifica del punteggio in autotutela e alla richiesta di applicazione del soccorso istruttorio, si chiede che venga accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione, nonché l'illegittimità della graduatoria definitiva di merito e del relativo Decreto di approvazione nella parte in cui non è stato attribuito al titolo di studio della ricorrente della Laurea Magistrale con voto 110 e lode, il punteggio massimo di punti n.12,50, per le seguenti ragioni in

## DIRITTO

**1) ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. Violazione di legge: Artt.5 e 8 e del punto A.1.1 dell'allegato B del Bando e dell'allegato B del D.M. n.326 del 09.11.2021. Ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti e illogicità.**

L'allegato B del Bando di concorso, che richiama l'identico testo dell'allegato B del D.M. nr.326 del 09.11.2021, al punto A.1.1. prevede testualmente nella tabella di valutazione di titolo di studio che il *“Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso; abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75”*. Pertanto in base a tale statuizione è stabilito un criterio di calcolo in base al quale il punteggio del voto di laurea massimo è 12,50.

Orbene la candidata è in possesso del diploma di laurea magistrale, come ribadito in punto di fatto, con il massimo dei voti, cioè 110 e lode, e quindi avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo 12,50, anziché quello minimo di punti 3,75 previsto solo per i casi in cui nel titolo non sia indicato il punteggio o non sia quantificabile in termini numerici.

La candidata a pag.2 della domanda compilata telematicamente ha indicato correttamente il possesso della *“Laurea Magistrale in Scienze Tecniche della Attività Motorie Preventive e Adattive”*, una tipologia di laurea magistrale che per legge prevede sempre l'attribuzione del voto.

Pertanto l'amministrazione e per essa la Commissione avrebbe dovuto accorgersi dell'errore rispetto alla successiva dicitura *“Chiedo di avvalermi del punteggio di 3,75 come indicato dell'allegato B del D.M. n.326/20212”*, frutto di un cattivo e difficile utilizzo del meù a tendina che

non lasciava facilmente comprendere la modalità di inserimento del voto di laurea, ed avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla diretta interessata in applicazione del principio del soccorso istruttorio, chiedendo per esempio la trasmissione di copia del titolo di studio.

Così come una volta ricevuta l'istanza di rettifica del punteggio con copia del diploma di laurea, la Commissione e/o l'USR Puglia avrebbe dovuto avviare il procedimento in autotutela di revisione del punteggio della ricorrente, attribuendo l'esatto punteggio del voto di laurea.

Per tali motivi gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto alla prof.ssa Alfieri il punteggio massimo 12,50 per il titolo di studio.

\* \* \* \* \*

**2) Sull'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione ex art. 2 e art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex art. 97 Costituzione. Difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per illegittima mancata applicazione del soccorso istruttorio.**

In punto di fatto è stato esposto che con istanze trasmesse a mezzo PEC in data 10.08.2022 e 12.08.2022 (all. nn.6 e 7) la Dott.ssa Monia Alfieri richiedeva all'USR PUGLIA la rettifica in autotutela della graduatoria definitiva vincitori ed idonei, rappresentando la mancata attribuzione del punteggio massimo di 12,50 previsto per il Diploma di Laurea Magistrale con voto 110 e lode ai sensi dell'allegato B del Bando al punto A.1.1. e nell'allegato B del D.M. n.326 del 09-11.2021.

La ricorrente significava espressamente, quindi, come il mancato riconoscimento dei punti aggiuntivi ha determinato un evidente e grave pregiudizio in capo all'istante, laddove la corretta attribuzione di complessivi punti 12,50, anziché 3,75 avrebbe consentito il collocamento nella graduatoria dei candidati vincitori. Pertanto, veniva richiesta la rettifica della graduatoria, previo riconoscimento del punteggio complessivo di 79,50 anziché di quello di 70,75, con conseguente ricollocazione nella graduatoria dei vincitori al posto n.12, anziché solo fra gli idonei.

Tale istanza e il successivo sollecito non sortivano alcun effetto come detto in punto di fatto.

Ciò premesso, si impugna in via incidentale (e prudenziale) il silenzio significativo opposto dall'Amministrazione sulla istanza della ricorrente, trattandosi di determinazione negativa che, risultando successiva alla pubblicazione della graduatoria definitiva e dunque confermativa della stessa, risulta certamente lesiva della posizione giuridica della Dott.ssa Alfieri in quanto di implicito rigetto delle ragioni ritenute meritevoli di tutela, appalesandosi necessaria l'impugnativa.

La fondatezza della istanza di rettifica avanzata dalla Dott.ssa Alfieri che richiedeva in autotutela l'attribuzione dei punti illegittimamente non riconosciuti per il titolo studio Laurea Magistrale è palese, pacifica e non revocabile in dubbio per tutte le ragioni esposte con il primo motivo di impugnazione cui integralmente si rinvia per esigenze di sintesi.

Acclarata risulta, allora, la violazione dell'art.2 della L. 241/90 posto che l'Amministrazione, preso atto dell'errore segnalato nella valutazione di un titolo, avrebbe dovuto ragionevolmente procedere in autotutela alla attribuzione dell'esatto punteggio alla ricorrente riformulando la graduatoria, sì da evitare la proliferazione di un contenzioso.

L'agire amministrativo, infatti, è caratterizzato dalla regola e principio generale sancito all'art.2 della

L.241/1990, in forza del quale l'Amministrazione ha il dovere di concludere un procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dalla circostanza che l'avvio di questo sia d'ufficio o conseguente ad un'istanza.

Di contro nel caso di specie, a fronte di una puntuale istanza della ricorrente di applicazione del principio del soccorso istruttorio e di revisione e/o rettifica del suo punteggio in autotutela a causa di un errore nella compilazione della domanda telematica, titolare di una posizione giuridica da tutelare, vi è stato un inspiegabile silenzio da parte dell'USR Puglia.

Infatti la richiesta della ricorrente è stata formulata anche in applicazione del principio del soccorso istruttorio applicabile in materia e del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo in contraddittorio come stabilito in giurisprudenza: *“L'applicabilità di tale istituto anche alle*

*procedure concorsuali, al limitato scopo di correggere errori meramente materiali presenti nella documentazione prodotta dal candidato, è stata affermata dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2226/2021: “pure in materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi merco il soccorso istruttorio ex art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale”).”.*

-----

In materia di concorsi pubblici, l'imprecisa indicazione nella domanda di partecipazione di un titolo dev'essere colmata dall'Amministrazione richiedendo all'interessato indicazioni più precise. Lo ha affermato il T.A.R. Catania nella recente sentenza n. 2923/2021, indicando che l'Amministrazione, accortasi dell'incompleta indicazione della data di inizio dell'attività di lavoro svolta dal candidato, avrebbe dovuto attivare il “soccorso istruttorio” al fine di consentire la correzione dell'omissione materiale rinvenuta nella domanda.

Si riportano di seguito alcuni passaggi della sentenza:

*“(...) I motivi di ricorso articolati sub 3 e 4 possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che essi hanno come nucleo comune la mancata integrale valutazione del periodo di servizio svolto a favore dell'A.D.C., avendo la commissione preso in esame solo 4 mesi di tale attività lavorativa, a fronte dei 16 mesi effettivamente prestati dal ricorrente, seppur non precisamente specificati nella domanda di partecipazione. La censura risulta fondata (...) dal momento che l'imprecisa indicazione dell'anzianità maturata (il ricorrente aveva ommesso di digitare l'anno di inizio del rapporto di lavoro) avrebbe potuto e dovuto essere colmata dalla commissione tramite l'istituto del soccorso istruttorio, richiedendo direttamente al concorrente, ovvero alla stessa azienda datore di lavoro, indicazioni più precise sulla durata del rapporto di lavoro. L'applicabilità di tale istituto*

*anche alle procedure concorsuali, al limitato scopo di correggere errori meramente materiali presenti nella documentazione prodotta dal candidato, è stata affermata dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2226/2021: “pure in materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale”). È stato anche precisato (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198) che, se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi addirittura all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente. Applicando le predette coordinate ermeneutiche, deve concludersi che l'amministrazione – accortasi della incompleta indicazione della data di inizio dell'attività di lavoro svolta dal candidato (...) avrebbe dovuto attivare il “soccorso istruttorio” al fine di consentire la correzione dell'omissione materiale rinvenuta nella domanda, peraltro espressamente sollecitata dal ricorrente stesso con apposita richiesta di revisione (...).”*

Il problema del soccorso istruttorio va inquadrato nella cornice delle nuove procedure concorsuali gestite mediante l'utilizzo di applicativi informatici: è infatti di notoria evidenza che la partecipazione a pubblici concorsi e procedure prevede oggi, di consueto, la compilazione di una domanda in modalità del tutto telematica e, solo raramente o al massimo sussidiariamente, la possibilità di redazione analogica in cartaceo.

L'avvento della tecnologia nelle interrelazioni tra privati e amministrazione pubblica ha infatti profondamente inciso su molti aspetti del procedimento amministrativo e, soprattutto per le procedure che prevedono la gestione massiva di dati come quelle concorsuali, l'utilizzo del mezzo informatico ha finito per imporsi come canale di comunicazione semplificato ed efficiente. Ciò ha

imposto un ripensamento dei principi classici elaborati in via pretoria in relazione alle procedure concorsuali la cui documentazione era nativa cartacea o, comunque, un ragionato adeguamento delle riflessioni giurisprudenziali meno recenti.

Per quanto qui specialmente rileva, l'onere di consentire la regolarizzazione si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante *file* o, ancor più significativamente, *form* automatizzati), per la loro immediatezza e automaticità, rendono ben più difficile la percezione dell'errore materiale. In effetti, l'inserimento dati in piattaforme informatiche mediante digitazione, moltiplica le occasioni di errori materiali e refusi. In tali evenienze il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e ciò corrisponde al principio giurisprudenzialmente consolidato per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (TAR Lazio sentenza nr.550 del 2019).

Sempre il Tar Lazio con la sentenza n.2958/2021 ha osservato che *“la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato”*. *“Pertanto, risulta illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che, nonostante la richiesta rettifica del punteggio, ha omissso di valutare gli anni di servizio, posto che l'Amministrazione, doveva provvedere alla regolarizzazione della domanda presentata dalla ricorrente, provvedendo a calcolare il punteggio sulla base dei titoli di servizio effettivamente svolti”*.

In senso analogo si è pronunciato il CGAS con Ordinanza n. 44/2021 che ha osservato che in questi casi non si tratta *“di incompletezza della domanda (come eccepito dall'Amministrazione), ma di indicazioni contraddittorie dovute ad errore nella compilazione, agevolmente risolvibile attraverso*

*l'esame dell'intero contesto delle dichiarazioni". L'organo di secondo grado della Giustizia Amministrativa ha inoltre ricordato come- avendo la ricorrente presentato tempestivo reclamo- "l'esame del reclamo avrebbe consentito di correggerne la posizione, non potendosi, al riguardo, condividere la difesa dell'Amministrazione, secondo la quale non potrebbero essere modificati i punteggi attribuiti dal sistema in fase di inserimento della domanda".*

Ed ancora secondo la Sentenza n. 1231 del 2 marzo 2017 del Tar Campania, l'Amministrazione pubblica deve senz'altro consentire la rettifica della domanda di partecipazione al concorso, in ossequio al principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 della Costituzione), *"dovendosi privilegiare il principio del favor participationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali"*.

**Sempre il Tar Campania - Napoli, Sez. V, 17 maggio 2021, n. 3250** *"[...] le irregolarità riscontrate sono strettamente connesse alla incompletezza del modulo di domanda predisposto dall'amministrazione, da compilare a cura di ciascun interessato. Per l'effetto, non resta che fare applicazione del consolidato indirizzo pretorio che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, impone all'amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'amministrazione [...]. In altri termini, non può imputarsi alla deducente l'incompletezza del modulo di domanda predisposto dall'amministrazione che i candidati dovevano obbligatoriamente utilizzare per partecipare al concorso [...]"*. Ciò è valido ancor più nell'ipotesi in cui sia *ictu oculi* riscontrabile una contraddizione tra le informazioni contenute nell'istanza e quelle contenute nella documentazione a corredo della stessa, in quanto l'eventuale incongruenza suggerisce all'Amministrazione non di

*adottare un provvedimento di segno negativo ma, secondo un principio di prevalenza della sostanza sulla forma alla base dei poteri di soccorso istruttorio, di chiedere al candidato ad una procedura concorsuale quei chiarimenti necessari a superare la situazione di incertezza del quadro fattuale e giuridico così generata (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a sentenza n. 144 del 9.2.2017 e Consiglio di Stato Sez. 5a n. 7975 del 22.11.2019; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n.1000)”.*

**Da ultimo citiamo una importantissima sentenza del Consiglio di Stato n.7975 del 22.11.2019 Sez. V: “ Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito**

di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.”.

-----

In conclusione possiamo affermare come l'attivazione dei poteri di soccorso istruttorio consente di dare attuazione al principio del giusto procedimento, informando a correttezza e buona fede l'esercizio dei poteri amministrativi; il citato art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 esprime così un'esigenza non solo di cooperazione tra candidato e Amministrazione nell'ambito dell'attività amministrativa, ma anche di massima rispondenza alla realtà del quadro fattuale e giuridico acquisito dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha unanimemente chiarito che: “in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti.

Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. 1a, sentenza n. 361

del 19.10.2020; T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a, sentenza n. 465 dell'11.4.2019) atteso che lo strumento informatico e i mezzi di comunicazione telematica devono essere considerati come serventi rispetto all'attività amministrativa (T.A.R. Lombardia, Sez. 2a, sentenza n. n. 1450 del 27.6.2017; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 1a, sentenza n. 765 del 9.6.2016, n. 765); che i noti principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché di ragionevolezza, proporzionalità e favor participationis, improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Toscana, Sez. 1a, sentenza n. 758 del 5.6.2017)" T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a, sentenza n. 252 del 28.2.2019.

-----

Si consideri infine che stante l'immediatezza della istanza di rettifica, inoltrata il giorno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, se tempestivamente valutata dall'USR Puglia avrebbe consentito una immediata correzione della graduatoria.

\* \* \* \* \*

### **3) Istanza Cautelare.**

Il "*fumus*" è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il "*periculum in mora*" è in "*re ipsa*", tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva dei vincitori e la conseguente impossibilità di ottenere già per quest'anno l'immissione in ruolo a tempo indeterminato con conseguente stipula del contratto di lavoro facendo venir meno la possibilità di ottenere il bene della vita a cui mira questo ricorso, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di poter lavorare a tempo indeterminato, anziché con incarichi di supplenze a tempo determinato.

Fra l'altro nel caso di specie, come già detto in punto di fatto, per la classe di concorso della ricorrente in Puglia il concorso era stato bandito per n.37 posti e non prevede lo scorrimento della

graduatoria. In realtà è accaduto che dei n.37 candidati proclamati vincitori, ben due ad oggi hanno rinunciato e quindi sono stati assunti solo n.35 vincitori, il che significa che vi sono ancora due posti rimasti vacanti. Pertanto l'attribuzione dell'esatto punteggio alla ricorrente e il suo inserimento nella giusta posizione in graduatoria la farebbe rientrare tra i vincitori, anche in coda, senza arrecare alcun pregiudizio ad altri candidati.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

\* \* \* \* \*

Per questi motivi la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, così

### CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

- 1) In via preliminare:** concedere in via cautelare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di salvaguardare gli interessi della ricorrente, e in particolare con inserimento della stessa con riserva nella graduatoria dei vincitori e/o con ordine all'USR Puglia di rivalutare i suoi titoli ;
- 2) Nel merito:** Annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e dichiarare l'illegittimità del silenzio della P.A. sull'istanza della ricorrente e per l'effetto in accoglimento del ricorso accertare il suo diritto a vedersi rivalutare i titoli anche in applicazione del soccorso istruttorio e riconoscere in autotutela il punteggio massimo di n.12,50 punti per il titolo di studio Laurea Magistrale con voto 110 e lode e la conseguente modifica in parte qua della graduatoria approvata in data 09.08.2022 ed ogni ulteriore atto ad esso presupposto, collegato e/o connesso, con attribuzione all'odierna ricorrente dell'ulteriore punteggio cui la medesima ha diritto e, per l'effetto, riconosciutogli il punteggio complessivo di n.79,50 in graduatoria definitiva di merito come esplicitato in ricorso, dichiararla vincitrice nella posizione n. 12 o in coda o in quella diversa che comunque risulterà di giustizia.
- 3) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario.**

Si verserà il Contributo Unificato di €.325,00 trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego.

Documenti come da indice. Salvezze illimitate.

Bari, 19 settembre 2022

**Avv. Massimo Vernola**